



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE "AGEVOLAZIONI" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI BACINO N. 4 DEL 26/06/2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore 19:30, in applicazione dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 14884 del 14/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
PAVANELLO MARIA ROSA	X		CIBIN RENATA	X	
NIERO ERIKA	X		VENTURINI FRANCESCO	X	
SILVESTRINI ALESSIO	X		CAPPELLETTO MATTEO		X
ROSTEGHIN FIORENZO	X		TOMAELO ANDREA		X
SPOLAORE ELENA	X		MILAN ANTONIO	X	
DAMATO AMELIA RITA	X		LAZZARINI MARCO	X	
PERALE LORENZO	X		BABATO GIORGIO	X	
PAVANELLO FEDERICA	X		BOLDRIN MARIA GIOVANNA		X-G
SALVIATO FABRIZIO	X				

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibi.

Partecipa presente in sede e collegato in videoconferenza: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Scrutatori i Consiglieri: Elena Spolaore, Francesco Venturini, Antonio Milan

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: UFFICIO TRIBUTI

Premesso che:

-con delibera di Consiglio Comunale n 92 del 30/12/2019 questa amministrazione, con decorrenza 2020, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva TARIP in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 e ha approvato il relativo Regolamento;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi dell'art. 1, comma 667 *“Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I”*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

-le tariffe della Tari corrispettivo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione dell'Ente competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
- l'art.5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b. 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);

Visto il D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito dalla Legge 24/04/2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Atteso che:

- l'art. 107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sopra richiamato (cosiddetto decreto cura Italia), prevede che : “i Comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683 della legge 27/12/2013, n. 147, approvare le tariffe TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio tributi (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio) ha previsto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI/Tarip con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell’art. 107, comma 2 del D.L.17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, e dall’art. 1 comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI/tarip e del Bilancio di previsione è il 31/07/2020.

Visto l’art. 106 del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 17/07/2020, n. 77 che rinvia al 30/09/2020 il termine di approvazione del Bilancio;

Richiamata la **deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020** “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” che reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le utenze non domestiche il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività a causa dell'epidemia COVID-19”.

Dato atto che inoltre che ARERA nelle premesse alla deliberazione 158/2020 evidenzia l’opportunità di rinviare a un successivo provvedimento l’individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle non domestiche in condizioni di disagio economico;

Richiamata la delibera di indirizzo n. 1/2020 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente del 28/05/2020- prot 526 del 29/05/2020 - con la quale per i Comuni in TARIP viene previsto quanto segue:

*“1. Applicare per i 17 Comuni del Bacino in regime **Tarip** l’art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARIP adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ovvero l’Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020, provvederà alla determinazione e validazione dei piani*



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, per consentire ai comuni ed allo stesso consiglio di bacino di adottare per tempo gli atti conseguenti. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

*2. Per i Comuni **Tarip** la decisione relativa alle tariffe verrà assunta dall'Assemblea di Bacino e anche con deliberazione dei Consigli Comunali (parere vincolante ai sensi della convenzione istitutiva e previsione di legge) entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, ovvero entro il 31 luglio 2020.*

*3. Sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a, 1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori. **Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020**, con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 2. “*

Richiamata la delibera di C.C. n. 6 del 28/01/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 che riporta, relativamente alle tariffe TARIP, al punto 13 della parte dispositiva quanto segue:

“DI DARE ATTO, e per quanto di competenza confermare e fare proprio, che con la deliberazione n. 14 del 19/12/2019 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha definito, a partire dai medesimi costi del Piano finanziario 2019, pari ad € 3.581.334,86 al netto di Iva (corrispondenti ad € 3.939.468,35 IVA compresa), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 6/02/2019, il piano tariffario 2020 del Comune di Mirano che introduce la misurazione dei conferimenti del rifiuto secco non riciclabile e il servizio di asporto del rifiuto verde a domanda individuale, la cui fatturazione, pari ad € 1,00 al netto di IVA, ed € 1,10 Iva compresa, viene posticipata a decorrere dalla piena applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti introdotto da ARERA; con il medesimo atto il Consiglio di Bacino, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e altra modifica normativa, si riserva di riapprovare le tariffe della TARIP per il Comune di Mirano ove il Gestore avesse adempiuto nei tempi necessari a quanto puntualmente previsto nella delibera ARERA 443/2019;”

Richiamata la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 26 giugno 2020 avente per oggetto “Tariffe TARIP 2020” con cui:

- viene disposta l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del DL 17/03/2020, n. 18 convertito nella legge 27/2020 ovvero:
- approvare, sulla base delle competenze attribuite all'Assemblea di Bacino dall'art. 9, comma 2, lett. j della convenzione istitutiva, le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019, approvate con deliberazioni dell'Assemblea di Bacino n. 4/2019 del 28.03.2019 e 14/2019 del 19



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

*dicembre 2019, anche per l'anno 2020 per i Comuni del Bacino che hanno adottato la tariffazione puntuale: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, **Mirano**, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Salzano, Stra, Vigonovo;*

- *provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

- viene rimandato a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dalle deliberazioni ARERA N. 443/2020, n. 57/2020, 102/2020 e 158/2020 a seguito del completamento dell'istruttoria in corso;

Atteso che con la suddetta delibera viene dato atto:

- che il Comune di Mirano ha adottato il sistema di tariffazione puntuale a partire dall'anno 2020 e che per esso l'Assemblea di Bacino con deliberazione n. 14/2019 ha già approvato il piano tariffario 2020, a partire dai medesimi costi del Piano finanziario 2019; -

-che l'Assemblea si è riservata con medesima deliberazione, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e altra modifica normativa, di approvare le tariffe per i Comuni in regime TARIP ove il Gestore avesse adempiuto nei tempi necessari come puntualmente previsto nella delibera ARERA 443/2019;

Richiamato l'art. 58-quinquies, comma 1, lett a) e b) del D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157 che modifica la disciplina del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ai fini di parificare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della "tassa"- allegato 1 tabelle 3°, 3b, 4° e 4b) gli studi professionali alle banche e agli altri istituti di credito che vengono quindi inseriti nella categoria 12 anziché nella categoria 11;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 avente per oggetto " Regolamento Tariffa a corrispettivo – TARIP" e in particolare l'art. 48 "Prima applicazione e disposizioni transitorie" ;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2020 avente per oggetto" Agevolazioni ed esenzioni tariffa Rifiuti Puntuale anno 2020 di cui all'art 32 del Regolamento TARIP" agevolazioni di seguito riportate:

a) " *Per le utenze domestiche ove sono presenti uno o più invalidi al 100%, come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, il numero dei componenti al fine dell'applicazione della tariffa è ridotto di pari unità; nel caso di unico componente, l'agevolazione è limitata all'esenzione dal pagamento della quota variabile. Per beneficiare di detta agevolazione l'utente deve presentare apposita*



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

richiesta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti previsti, utilizzando il modello a tal fine predisposto dall'Ente gestore concordato con il Comune;

b) Sono esentati dal pagamento della TARIP gli utenti che hanno un reddito ISEE uguale o inferiore al € 7.500,00. Per usufruire dell'agevolazione l'utente dovrà presentare annualmente apposita richiesta sul modello a tal fine predisposto dall'Ente gestore e concordato con il Comune;

Le richieste di agevolazioni dovranno pervenire all'Ente Gestore, a pena di decadenza, entro il 31/10/2020.

La copertura della "spesa" delle agevolazioni determinata in € 40.000,00 è garantita dalle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ;

- la delibera di G.C. n. 54 del 14/04/2020 che differisce le rate di versamento della TARIP 2020, per motivi di necessità e di urgenza, in seguito agli eventi epidemici del COVID-19 come segue:

-1° rata avente scadenza 30/04/2020 differimento al 15/06/2020

-2° rata avente scadenza 31 luglio 2020 differimento al 15/10/2020;

-3° rata avente scadenza 31 ottobre 2020 differimento al 2 dicembre 2020

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 4/06/2020 avente per oggetto :” Misure sostegno alla ripresa economica-sociale post emergenza COVID-19. Approvazione documento di indirizzo condiviso nella quale sono stati quantificati i fondi:

*-da destinare ai cittadini e famiglie (fondi già stanziati € **73.000,00**)*

*-da destinare alle attività produttive, piccole e medie imprese (fondi già stanziati € **315.000**)*

- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 9/06/2020 avente per oggetto: “ Misure di sostegno alla ripresa economica post emergenza COVID-19” con la quale sono state approvate le modalità operative per erogazione di contributi a valere sui fondi di cui al punto precedente;

Vista la deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/2020 avente per oggetto: “ adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto :

- che ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze non domestiche obbligatorie e ha previsto inoltre delle riduzioni facoltative che possono essere introdotte dal Comune in accordo con l'EGATO (consiglio di Bacino) per le utenze non domestiche e domestiche di seguito elencate:



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto; in particolare prevede per le attività in caso di adozione della tariffa corrispettiva (punto 1.5), l'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione dell'attività;
 - all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto,
 - all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni.
- che il Comune può decidere di finanziare le riduzioni/agevolazioni introdotte:
 - con risorse proprie di bilancio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 utilizzando l'avanzo di amministrazione libero ai sensi dell'art. 109 del DL 18/2020 e dell'articolo 187 del TUEL, i proventi dei permessi di costruire ai sensi dell'art. 109 del DL 18/2020 e altre risorse correnti;
 - con l'inserimento nel piano finanziario e in tal caso il costo è a carico di tutti i contribuenti;

Vista la nota di approfondimento dell'IFEL del 31/05/2020 in cui viene precisato che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, è preferibile finanziare le agevolazioni TARIP con mezzi propri dell'ente. Successivamente, a normativa speciale vigente in materia di finanziamenti statali a sostegno delle minori entrate afferenti i tributi comunali, sarà possibile operare una variazione di bilancio che tenga conto dei ristori intervenuti. La copertura statale prevista infatti, salvo alcune eccezioni (IMU-Alberghi, TOSAP/COSAP -pubblici esercizi) potrà essere utilizzata, nei limiti delle risorse disponibili, anche per il prelievo dei rifiuti;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

Atteso:

- che VERITAS SPA, gestore del servizio rifiuti, ha quantificato presuntivamente l'entità economica delle riduzioni obbligatorie per le attività produttive previste dalla deliberazione ARERA N. 158/2020 in circa 80.000,00 euro per contrastare l'emergenza COVID-19;
- che l'Amministrazione, a seguito emergenza COVID-19, si è già impegnata economicamente mediante l'erogazione di contributi alle attività economiche e anche ai cittadini/ nuclei familiari in difficoltà con le misure indicate nelle delibere innanzi citate;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

- che l'Amministrazione ritiene opportuno stanziare un'ulteriore somma massima di € 100.000,00 nel proprio Bilancio a finanziamento della TARIP per le utenze non domestiche a copertura del minor gettito;

Ritenuto di accogliere le linee di indirizzo del Consiglio di Bacino;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/07/2020;

PROPONE

1.DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI ADOTTARE, ai sensi dell'art 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 27/2020, le tariffe TARIP 2020, nella misura stabilita dal Consiglio di Bacino n. 14 del 19/12/2019 e confermate dallo stesso con delibera n. 4 del 26/06/2020 determinate a partire dai medesimi costi del piano finanziario 2019, come risultanti dall'allegato A al presente atto;

3.DI DARE ATTO che nella tabella dell'allegato A deve essere tenuto conto dell'aggiornamento relativo alla tipologia degli studi professionali (che vengono trasferiti dalla categoria 11 alla categoria 12, unitamente alle banche e agli istituti di credito come disposto dall'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019, n. 124 citato in premessa);

4.DI PRENDERE ATTO:

- che ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze non domestiche obbligatorie e ha previsto inoltre delle riduzioni facoltative che possono essere introdotte dal Comune in accordo con l'EGATO (consiglio di Bacino) per le utenze non domestiche e domestiche;
- che il Comune può decidere di finanziare le riduzioni/agevolazioni introdotte:
 - con risorse proprie;
 - con l'inserimento del relativo ammontare nel piano finanziario e in tal caso il costo è a carico di tutti i contribuenti;

5.DI PREVEDERE:

- l'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/2020) mediante l'applicazione dei fattori correttivi della quota variabile indicati nella delibera ARERA 158/20, considerata la



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

fase transitoria per l'anno 2020 (anno di prima applicazione della TARIP per il Comune di Mirano) come indicato all'art. 48 del regolamento TARIP;
-l'esonero della TARIP per le occupazioni di suolo pubblico (plateatici) per la parte di superficie derivante dall'ampliamento delle superfici e/o per l'area necessaria al rispetto del distanziamento previsto dalle misure di contrasto al COVID-19;

6.DI PRENDERE ATTO:

- che le riduzioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di Tari corrispettivo, stimato dal gestore Veritas spa in circa € 80.000,00;
- che l'Amministrazione ha deciso di finanziare tali riduzioni con risorse proprie mettendo a disposizione una somma pari a **100.000,00**;
- che nel caso la somma stanziata in bilancio non fosse sufficiente, la quota residuale sarà finanziata come previsto dall'art. 107 comma 5 del DL18/2020 per le riduzioni tecniche obbligatorie, con imputazione al piano finanziario e/o con eventuali finanziamenti che dovessero essere erogati;

7.DI DARE ATTO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

8.DI DARE ATTO che sull'importo della Tari corrispettivo si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Venezia (5%);

9.DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del citato articolo 107 del DL18/2020 si provvederà entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021", come indicato nella delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino n. 4 del 26/06/2020, che costituisce l'**allegato B** alla presente deliberazione ;

10.DI APPROVARE , con il presente provvedimento, il differimento dei termini di pagamento delle rate della TARIP 2020, per le Utenze domestiche e non domestiche non oggetto di sospensione, come già definito con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 14/04/2020, come segue:

- 1° rata avente scadenza 30/04/2020 differimento al 15/06/2020
- 2° rata avente scadenza 31 luglio 2020 differimento al 15/10/2020;
- 3° rata avente scadenza 31 ottobre 2020 differimento al 2 dicembre 2020

11.DI SOSPENDERE l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche soggette al lockdown (sospensione dell'attività) per le quali è prevista, in forza del presente atto l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, dal CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE –con atto Indirizzo n. 1 del 28 maggio 2020;

Per tali utenti si prevede il pagamento, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15/11/2020, con possibilità di rateizzazione. Qualora non sia possibile il rispetto della succitata data, anche in un'unica emissione a conguaglio con scadenza prima rata 2021.

12. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000;

Esce il Consigliere Lorenzo Perale: ora i Consiglieri presenti sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi, riportati all'allegato n.1 della presente deliberazione;

Con voti favorevoli 9, espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale presenti, dei quali 4 dichiarano di astenersi (Federica Pavanello, Giorgio Babato, Antonio Milan e Marco Lazzarini);

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli 9, espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale presenti, dei quali 4 dichiarano di astenersi (Federica Pavanello, Giorgio Babato, Antonio Milan e Marco Lazzarini);

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Renata Cibir

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)